

Anno XXIX n° 21 15 novembre 2017

IN QUESTO NUMERO

1. **Caporalato: risultato dei controlli di questa estate da parte dei carabinieri.**
2. **Avviso agli Associati – denuncia telematica DMAG.**
3. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2005.**
4. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2005.**
5. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2007.**
6. **Camera di Commercio di Bologna informa sugli obblighi dei titolari degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 92/2017.**
7. **Prelazione Agraria e Coeredi – Importante sentenza della Cassazione.**
8. **Avviso ai Soci – ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.**
9. **I.N.P.S. Vecchi Voucher non utilizzati – Rimborso dei versamenti.**

1) **Caporalato: risultato dei controlli di questa estate da parte dei carabinieri.**

Sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro i risultati dei controlli **svolti dal 1° maggio al 30 settembre 2017 dall'Arma dei Carabinieri** in accordo con il Ministero stesso.

Sono stati verificati: **lavoro nero, condizioni e sicurezza sul lavoro, caporalato, lavoro minorile, truffe agli enti previdenziali e assicurativi.**

Sono state verificate oltre 25.000 posizioni lavorative, delle quali 5.593 (**circa il 22%**) **in nero**, totalmente sconosciute alla Pubblica Amministrazione; altre 3.398 posizioni hanno presentato irregolarità.

Nel dettaglio, 10.709 posizioni lavorative verificate hanno riguardato cittadini stranieri provenienti da paesi diversi da quelli dell'Unione Europea. Il ricorso al lavoro nero (2.145 unità) e in generale al lavoro irregolare (1.508 unità) di immigrati, attestandosi su circa il 34% del totale dei lavoratori controllati.

I dati sono stati presentati il 7 novembre in conferenza stampa a Roma, Caserma Salvo D'Acquisto. Presenti il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, e il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, colonnello Nicodemo Macri.

Info: Ministero Lavoro dati campagna Estate sicura Carabinieri
(S. Casini)

2) **Avviso agli Associati – denuncia telematica DMAG.**

Lo scorso 6 ottobre 2017 l'Inps, con messaggio n. 3842, ha ufficializzato il passaggio della denuncia telematica DMAG (Denuncia Manodopera Agricola) dalla tradizionale cadenza trimestrale a quella mensile.

Il cambiamento prenderà il via da gennaio 2018 ma non coinvolgerà, comunque, né il sistema di tariffazione dei contributi (che rimarrà prerogativa Inps), né il calendario dei versamenti (che rimarrà il medesimo con pagamenti fissati ogni tre mesi).

Il passaggio alla denuncia mensile, oltre ad aumentare l'impegno del Servizio Paghe (che dovrà inviare 12 denunce all'anno a fronte delle 4 precedenti), richiederà un supplemento di attenzione anche ai Soci che fruiscono del servizio.

Appare evidente, infatti, che, mentre in assetto di denuncia trimestrale la possibilità di correggere a posteriori cedolini eventualmente errati era possibile, il nuovo sistema 'mensile' impedisce ogni correzione.

Sarà quindi ancora più indispensabile che i Soci aderenti al servizio paghe siano sempre ben sicuri di avere fornito i dati corretti mensilmente ed in tempo utile. A differenza del passato, eventuali errori o dimenticanze, parziali o integrali che fossero, non sarebbero recuperabili in tempo utile e potrebbero essere oggetto di sanzione da parte dell'ente previdenziale.

(G. Sacquegna)

3) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2005.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2005. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2017**.

(E. Cricca)

4) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2005.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2006 (anno imposta 2005).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2017**.

(E. Cricca)

5) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2007.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2007. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2017**.

(G. Sacquegna)

6) Camera di Commercio di Bologna informa sugli obblighi dei titolari degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 92/2017.

Si informano gli interessati che il 18 settembre u.s. è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa dei controlli degli strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.

Con «funzione di misura legale» si intende la funzione di misura giustificata da motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente.

Fino al 18/3/2019, le Camere di commercio continueranno a svolgere l'attività di verifica periodica degli strumenti, secondo le procedure previste dal nuovo decreto. Decorso tale termine, la verifica periodica degli strumenti sarà svolta unicamente dagli organismi accreditati che avranno presentato apposita SCIA ad Unioncamere.

Alle Camere di commercio continuerà ad essere riservata la funzione di controllo e vigilanza degli strumenti in servizio, anche al fine di verificare la corretta esecuzione della verifica periodica da parte dei citati organismi accreditati, a garanzia della regolarità di bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.

I titolari degli strumenti devono richiederne la verifica periodica con le periodicità indicate al punto 1 dell'allegato IV al D.M. 93/2017, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall'anno di esecuzione della prima verifica della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

La verifica periodica verrà eseguita dagli uffici preposti entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta pervenuta dal titolare dello strumento.

Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo, i titolari degli strumenti devono mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione, conservare il libretto metrologico e l'eventuale documentazione prescritta, curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall'utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili.

Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti agli obblighi di comunicazione alla

Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio. Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate costituisce violazione amministrativa e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per specifica tipologia di strumento, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.bo.camcom.gov.it nella pagina relativa all'Ufficio Metrico. Rif. ALL. IV - punto 1 - D.M. 93/2017: Periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio.

Le comunicazioni di competenza della Camera di commercio di Bologna potranno essere effettuate via pec all'indirizzo: ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it, oppure tramite il servizio postale all'indirizzo dell'Ufficio Metrico-Ispezzivo – Piazza della Costituzione 8, 40128 Bologna.

(S. Casini)

7) Prelazione Agraria e Coeredi – Importante sentenza della Cassazione.

Con una recente pronuncia la Cassazione ha fatto il punto su un tema rilevante e relativo al rapporto tra i diritti del coltivatore e del coerede in caso di vendita di una quota di un fondo rustico ricompreso nel compendio ereditario; in sostanza si discute del rapporto tra il diritto di prelazione agraria e il diritto di prelazione ereditaria nell'ipotesi di cessione di una quota dell'eredità.

Con la sentenza n. 21050/2017 la Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto **“il diritto di prelazione in favore del coerede disciplinato dall'art. 732 c.c. prevale sul diritto del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto”**.

Ricordiamo che la materia è normata dall'art. 732 del codice civile secondo cui il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di esse, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Il codice civile con tale previsione normativa si prefigge di impedire l'ingresso di soggetti estranei alla comunione ereditaria; in sostanza, secondo il codice civile, la cessione della quota tra gli stessi coeredi è libera così come è ammessa la cessione da parte di un coerede di un singolo bene ereditario o di una quota di esso; in tali eventualità infatti non si realizza il pregiudizio che la norma mira ad evitare. Ricordiamo inoltre la disciplina vigente in materia di prelazione agraria e disciplinata dall'art. 8 della Legge n. 590 del 1965, sempre per il caso della vendita di una quota di un fondo rustico in comunione. Secondo la Legge 590/65 in caso di proprietà indivisa di un fondo si riconosce la prelazione agraria, coerentemente con gli obiettivi della legge (relativi allo sviluppo della proprietà contadina coltivatrice), ad alcuni soggetti secondo un ordine prioritario:

1. a favore degli altri componenti della famiglia coltivatrice, se coltivatori manuali o quando costoro continuino l'esercizio dell'impresa familiare (art. 8, comma 3), ovvero
2. a favore dei coeredi del venditore, se coltivatori diretti (art. 8, ultimo comma), nonché,
3. a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo (ovvero mezzadro, colono o compartecipante) (art. 8, comma 1).

Secondo la Legge 590/65 quindi la vendita (o meglio il trasferimento a titolo oneroso) di una quota del fondo in comunione ereditaria da parte di uno dei comproprietari determina l'insorgenza negli altri comproprietari del diritto (di prelazione e/o di riscatto) qualora questi possedga i requisiti innanzi visti ovvero in carenza al Conduttore.

La giurisprudenza consolidata in tema di rapporto tra il diritto di prelazione ereditaria (previsto dall'art. 732 c.c.) e prelazione agraria del coltivatore diretto (prevista dall'art. 8 L. 590/1965) aveva perciò raggiunto un pacifico orientamento secondo il quale *“qualora sia venduta la quota – o una sua frazione aritmetica – di un fondo rustico tuttora indiviso, facente parte di una comunione ereditaria, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c., prevale sul diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della L. n. 590 del 1965, sia che l'asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo sia che l'asse consista di altri cespiti; prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota di esso considerati nella loro determinata individualità”*.

La nuova sentenza della Cassazione (n. 21050/2017) muta il quadro di riferimento e stabilisce viceversa che in caso di vendita della quota ereditaria *“il diritto di prelazione in favore del coerede disciplinato dall'art. 732 c.c. prevale sul diritto del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto”*.

In sostanza il diritto di prelazione del coerede di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione agraria a condizione che si rinvenga il requisito previsto all'ultimo comma dell'art. 8 della Legge n. 590/1965. Pertanto nei rapporti tra coerede e terzo ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione ereditaria la Cassazione individua un *quid pluris* e cioè la qualifica di coltivatore diretto del coerede, criterio per altro non previsto dall'art. 732 c.c..

Ciò comporta che all'interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di

fondo rustico all'uno o all'altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all'autonomia negoziale che discendono dall'art. 8, u.c. L. n. 590 del 1965 a favore del coerede coltivatore diretto; nei rapporti con i terzi, invece, il diritto di prelazione ereditaria del coerede prevale sul diritto di prelazione agraria dell'affittuario coltivatore diretto solo in presenza di un ulteriore requisito, nel caso in cui si tratti di un coerede che sia anche coltivatore diretto.

(M. Mazzanti)

8) Avviso ai Soci – ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.

Il D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, dispone che decorrere dal 01 luglio 2017 gli uffici finanziari possono notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) gli avvisi e gli altri atti (comprese le cartelle di pagamento) alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi, agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale INI-PEC oltreché agli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta. **E' molto importante, quindi, ricordare di aprire quotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciaa** per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di non potere più impugnare l'atto per scadenza dei termini. Infatti la notifica si intende perfezionata per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

(E. Cricca)

9) I.N.P.S. Vecchi Voucher non utilizzati – Rimborso dei versamenti.

Con messaggio n. 4405 del 07 novembre u.s., l'I.N.P.S. ha fornito le istruzioni e la modulistica per la domanda di rimborso dei versamenti per i voucher acquistati successivamente al 17 marzo 2017.

Ciò avuto riguardo ai voucher telematici, la cui normativa di riferimento è stata, come noto, abrogata con il Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, successivamente convertito in Legge n. 49 del 20 aprile 2017.

In precedenza l'I.N.P.S. aveva chiarito, con messaggio n. 1652/2017, che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Istituto.

Con il citato messaggio, l'I.N.P.S. ha comunicato a tutte le sedi territoriali che i datori di lavoro / committenti potranno presentare domanda di rimborso alle Sedi I.N.P.S. competenti, utilizzando il modello predisposto dall'ente, denominato SC52, che dovrà essere protocollato ad opera della sede territoriale che l'ha ricevuto.

Per procedere al rimborso è necessario, il datore di lavoro / committente dovrà comunicare:

- tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
- data versamento ed importo per tutti i tipi di pagamento,
- per i pagamenti on line, il codice I.N.P.S. rilasciato dal sito I.N.P.S. al momento del pagamento;
- per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti dovranno, poi, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa.

La nota I.N.P.S. precisa come qualora il versamento sia avvenuto tramite bonifico, la Sede territoriale I.N.P.S. invia copia della richiesta ed eventuale documentazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti (tramite email alla casella dedicata al lavoro occasionale) per la verifica sulla procedura di Poste (verifica estratto conto). Concluse le verifiche, la Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti darà il via libera (sempre per email) all'inserimento dell'istanza di rimborso.

La sede INPS competente inserirà i dati comunicati nell'istanza di rimborso tramite la funzionalità "Rimborsi post DL. 25/2017" nella sezione "Datore di lavoro - Gestione Voucher Telematici" della procedura intranet, la quale provvederà alle verifiche sugli archivi. Questa operazione corrisponde alla presa in carico dell'istanza da parte della Sede che passa nello stato "PRESA IN CARICO"; conclusa l'istruttoria, la sede INPS effettuerà il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso (in proposito si richiamano le istruzioni fornite nel messaggio n. 10500/2011).

Una volta effettuato il rimborso, l'I.N.P.S. chiuderà l'istanza nella procedura intranet tramite la funzionalità "liquidazione" presente nella sezione "Utilità" di "Rimborsi post DL. 25/2017", accessibile agli utenti profilati su IDM come OperatoreRimborsiPostDL. Conseguentemente l'istanza sarà configurata nello stato "LIQUIDATA".

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 363/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Maurizio Mazzanti Redazione: Maria Silvana Devescovi Edizione Confagricoltura Bologna - Unione Prod. Agricoli via Tosarelli 105 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.79.39.10 Fax 051.79.39.03
Reg. Conc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/07/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	